

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

**FACENTI SEGUITO ALL'ARTICOLO 43
DELL' ACCORDO QUADRO DATATO 27 LUGLIO 2000**

tra

MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FRANCESE

MINISTERO FEDERALE DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA

MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO DI SPAGNA

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA RAPPRESENTATO DAL MINISTERO DELLA
DIFESA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD

Concernenti

**DOMANDE DI BREVETTO E DOMANDE SIMILI
DI INTERESSE PER LA DIFESA**

INDICE

SEZIONE	PAGINA
Introduzione	3
Sezione 1 – Scopo	3
Sezione 2 – Definizioni comuni	4
Sezione 3 – Attuazione	5
Sezione 4 - Relazioni con i Contraenti	6
Sezione 5 – Domande per Proteggere Invenzioni contenenti Informazioni Classificate	7
Sezione 6 - Domande all’Estero nei Territori di altri Partecipanti	8
Sezione 7 - Contratti Transnazionali per la Difesa ed altre Attività Transnazionali per la Difesa	9
Sezione 8 - Rappresentanti Professionisti	10
Sezione 9 - Trasmissione dei documenti	11
Sezione 10 - Modifiche, conclusione e ritiro.	11
Sezione 11 – Firma	12
ANNESSO - Strutture Speciali e Autorità Competenti	14

Prendendo atto degli articoli 43 e 59 dell'Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale Tedesca, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernenti Misure per Facilitare la Ristrutturazione e le Operazioni dell'Industria Europea della Difesa firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 (da qui in poi indicato con la denominazione "Accordo Quadro"),

Prendendo atto dell'Accordo NATO per la "Reciproca Tutela della Segretezza di Invenzioni di interesse della Difesa, e per le quali sono state presentate domande di brevetto" (del quale la Svezia non è parte) firmato a Parigi il 21 settembre 1960, e le relative Procedure Applicative approvate dal Consiglio del Nord Atlantico il 7 marzo 1962,

Prendendo atto dell'intento dell'Accordo Quadro di rimuovere, fin dove possibile, le barriere alle industrie operanti nei territori dei Partecipanti, e di promuovere l'interdipendenza, tra i Partecipanti.

Il Ministero della Difesa della Repubblica Francese, il Ministero Federale della Difesa della Repubblica federale Tedesca, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Ministero della Difesa del Regno di Spagna, il Governo di Svezia rappresentato dal Ministero della Difesa del Regno di Svezia, il Ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (da qui in poi indicati come "Partecipanti") hanno concluso queste Disposizioni Applicative in attuazione dell'articolo 43 dell'Accordo Quadro in qualità di strumento internazionale come predisposto dall'articolo 59 dell'Accordo Quadro.

SEZIONE 1 Scopo

- (1) Lo scopo del presente Disposizioni Applicative è quello di fornire i mezzi per la tutela, ed armonizzare le disposizioni interne ai territori dei Partecipanti, concernenti le invenzioni che incorporino informazioni che possano essere classificate, e per le quali è richiesta una protezione per mezzo di brevetti o protezioni simili, e per fornire meccanismi per decidere dove debbano essere depositate prioritariamente le Domande nascenti da attività che oltrepassino i confini dei territori dei Partecipanti.
- (2) Il presente Disposizioni Applicative mira a stabilire procedure semplificate per la trasmissione di documenti relativi al deposito ed alla prosecuzione dei brevetti e domande simili, che contengano informazioni classificate.
- (3) Il presente Disposizioni Applicative include tra l'altro:
 - (a) Domande relative ad Informazioni Classificate nascenti da Contratti originati da un Partecipante (Partecipante Appaltante) ed eseguiti nel territorio di un altro Partecipante;

- (b) Domande derivanti da Contratti originati da Organizzazioni Internazionali per conto di almeno un Partecipante;
- (c) Domande che si originano da Società Transnazionali per la Difesa;
- (d) Domande Classificate che devono essere depositate nel territorio di più di un Partecipante;
- (e) Clausole contrattuali che i Partecipanti devono applicare al fine di proteggere i rispettivi interessi nell'ambito di Domande che possano contenere informazioni classificate;
- (f) Accordi per permettere ad Organizzazioni Internazionali che emettono contratti per conto di almeno un Partecipante, di essere informati dell'esistenza di Domande che si originano da tali contratti;
- (g) Standard comuni che devono essere applicati a Domande Classificate;
- (h) Facilitazione della corrispondenza relativa a tali Domande Classificate, inclusa l'eliminazione di controlli superflui sulle informazioni non classificate.

SEZIONE 2 Definizioni Comuni

Domanda intende una domanda, depositata nel territorio di un Partecipante, per la protezione di una invenzione. La domanda può essere, in accordo con la legislazione del Partecipante, per un brevetto o per un modello d'utilità.

Domanda Classificata intende una domanda contenente informazioni classificate. Allorquando, come previsto dalla legislazione vigente dei Partecipanti, una Domanda Classificata diventi un Brevetto Segreto, l'espressione Domanda Classificata comprenderà il suddetto Brevetto Segreto. Domanda Classificata includerà ogni Domanda identificata da un richiedente quale domanda contenente informazioni classificate, sia che tale classificazione sia stata confermata formalmente dalla rilevante Competente Autorità, sia che non lo sia stata.

Autorità Competente intende l'organizzazione designata da ciascun Partecipante per condurre, per conto dei Partecipanti, l'amministrazione del presente Disposizioni Applicative, inclusa la comunicazione alla Struttura Speciale nel territorio del Partecipante in merito all'appropriato marchio di sicurezza da applicare ad ogni Domanda depositata per la prima volta in quella Struttura Speciale.

Partecipante Appaltante intende un Partecipante che emette un contratto, o per conto del quale un contratto è emesso.

Contratto intende un accordo o una intesa per Scopi di Difesa, al quale un Partecipante aderisce, per mezzo del quale sia eseguito un lavoro da parte di un contraente, o un accordo per Scopi di

Difesa o intesa alla quale abbia aderito un organo internazionale o una Organizzazione intergovernativa per conto di uno o più Partecipanti.

Scopi di Difesa intende l'uso da parte delle o per le forze armate, o forze di sicurezza o di intelligence di un Partecipante Appaltante in ogni parte del mondo, ed include, ma non si limita, a studio, valutazioni, analisi, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, miglioramento, modifica, manutenzione, riparazione, aggiornamento, accettazione e certificazione del prodotto, operazioni, addestramento, dismissione e altri servizi successivi al progetto e all'impiego del prodotto. Quanto precede può includere la vendita, il prestito o il trasferimento da parte di un Partecipante Appaltante, di apparecchiature obsolete o in surplus e delle relative informazioni per il solo supporto di quella apparecchiatura, ma non include altra vendita, prestito o trasferimento.

Data di Attuazione intende 12 mesi dalla data del presente Disposizioni Applicative.

Partecipante di Origine intende un Partecipante nella cui Struttura Speciale sia depositata una Domanda, e tale Domanda sia la prima in assoluto riguardo l'argomento oggetto della stessa.

Rappresentate Professionista intende una persona che, nel territorio del Partecipante in causa, possa rappresentare altri per il deposito di una domanda di brevetto o domande simili.

Brevetto Segreto intende un brevetto concesso in alcune giurisdizioni a seguito di una domanda Classificata; in questo contesto "segreto" significa "non pubblicato", e non è relativo alla classificazione di sicurezza prevista dalla Sezione 5(2).

Struttura Speciale intende un Struttura, nel territorio di un Partecipante, riconosciuta da quel Partecipante per la ricezione e la prosecuzione di Domande, che possa garantire la sicurezza della trattazione delle informazioni classificate come previsto dai requisiti dei servizi di sicurezza nazionali (essa può coincidere o meno con l'Autorità Competente). Al momento della firma del presente Disposizioni Applicative, le Autorità Competenti e le Strutture Speciali sono quelle elencate nell'Annesso.

SEZIONE 3 Attuazione

- (1) I Partecipanti aggiorneranno le proprie procedure standard per conformarsi alle presenti Disposizioni Applicative entro la Data di Attuazione.
- (2) Il requisito di aggiornamento delle procedure standard non si applicherà ai contratti già in esecuzione alla Data di Attuazione. Nondimeno le presenti Disposizioni Applicative saranno applicate ad invenzioni che si originino da tali contratti ed alle Domande fatte a riguardo di tali invenzioni.

SEZIONE 4 Relazioni con i Contraenti

- (1) I Partecipanti disporranno nei contratti, o in altro modo, che:
 - (a) le Domande per proteggere invenzioni che possano includere o illustrare informazioni classificate, siano trattate dai contraenti come Domande Classificate;
 - (b) tutte le Domande relative ad invenzioni classificate siano depositate presso la Struttura Speciale determinata ai sensi del presente Disposizioni Applicative;
 - (c) nella presentazione di una Domanda Classificata derivante da un Contratto i contraenti propongano, secondo la loro migliore conoscenza e opinione, una classificazione alla Domanda Classificata, in accordo alle regole nazionali;
 - (d) tale classifica proposta sia notificata alla Struttura Speciale;
 - (e) tutti i documenti e fascicoli relativi a Domande Classificate siano trasmessi alla Struttura Speciale secondo quanto previsto dalle regole nazionali pertinenti e dai regolamenti concernenti la trasmissione dei documenti classificati con quella classifica proposta;
 - (f) i contraenti che depositino una Domanda Classificata, come previsto dalla Sezione 7(1), presso un Struttura Speciale che non sia quella del Partecipante Appaltante, attirino l'attenzione di tale Struttura Speciale sul fatto che la Domanda Classificata è stata originata da un contratto emesso da un altro Partecipante;
 - (g) nel depositare una domanda, i Contraenti forniscano sufficienti informazioni bibliografiche alla Struttura Speciale, per consentire correttamente alla competente Autorità di identificare il contratto in questione al Partecipante Appaltante;
 - (h) ogni deposito di una Domanda Classificata sia conforme ai regolamenti nazionali di sicurezza pertinenti ad informazioni di quella data classifica.
- (2) Inoltre, i Partecipanti potrebbero richiedere nei contratti che tutte le domande per invenzioni risultanti da lavori di particolare sensibilità siano notificate al Partecipante interessato prima che qualsiasi domanda sia depositata. Qualora venga dato il consenso, il Partecipante in causa potrà richiedere che siano prese misure speciali per preservare la sicurezza.

I Partecipanti si impegneranno ad applicare i principi delle Sezioni 4(1) e 4(2) agli accordi posti in essere con Organizzazioni Internazionali, per assicurare che i contratti assegnati da tali organizzazioni diano applicazione alle Sezioni 4(1) e 4(2).

SEZIONE 5 Domande per Proteggere Invenzioni contenenti Informazioni Classificate

- (1) I Partecipanti si doteranno di Strutture Speciali per ricevere Domande Classificate, per assicurare che il contenuto di ciascuna Domanda Classificata non sia pubblicato o divulgato.
- (2) I Partecipanti assegneranno alle Domande, se necessario, una classifica in base a quanto previsto dai regolamenti nazionali. Se e quando verrà deciso che tale Domanda sia una Domanda Classificata, la classifica sarà comunicata prontamente al richiedente.
- (3) I richiedenti ed i loro Rappresentanti professionisti dovranno conservare le Domande Classificate in strutture sicure, appropriate alla propria classifica.
- (4) I Partecipanti dovranno assicurarsi che nessuna Domanda Classificata sia inoltrata alla WIPO o all'Ufficio Brevetti Europeo.
- (5) Il Partecipante di Origine si assicurerà che nessuna Domanda Classificata possa essere depositata al di fuori del proprio territorio, senza il proprio consenso.
- (6) Il consenso previsto dalla sottosezione 5(5) sarà concesso solo per il deposito di tale domanda in Paesi con i quali i Partecipanti abbiano accordi tramite le presenti Disposizioni Applicative e l'Accordo NATO di Parigi del 21 settembre 1960, o ogni altro accordo intergovernativo o intesa che assicuri che:
 - (a) Alla Domanda sia assegnata nell'altra Nazione una classifica di sicurezza che sia tanto elevata quanto quella del Paese di Origine;
 - (b) La domanda sia conservata in strutture appropriate a detta classifica, e
 - (c) La domanda non sia pubblicata fino a quando il Partecipante di Origine emetta una notifica ai sensi della sottosezione 5(7).
- (7) Il Partecipante di Origine di norma riesaminerà annualmente quelle Domande Classificate originate nel proprio territorio. Se a seguito di tale riesame si dovesse decidere che tale Domanda possa essere declassificata, il Partecipante di Origine dovrà notificare la propria decisione ad ogni Partecipante, nel cui territorio sia stato dato il consenso al deposito ai sensi della sottosezione 5(5), con dieci settimane di anticipo, e dovrà prendere in considerazione ogni commento fatto in quel periodo. Qualora la declassifica entri in vigore, il Partecipante di Origine informerà prontamente il richiedente ed ogni altro Partecipante in questione.

- (8) Per rendere possibile al richiedente il deposito delle Domande in ulteriori Paesi, una Domanda declassificata non sarà pubblicata se non almeno dopo otto settimane dalla data di notifica al richiedente ai sensi della sottosezione 5(7), a meno che non venga legalmente richiesta dal richiedente una pubblicazione anticipata.

SEZIONE 6 Domande all'Estero nei Territori di altri Partecipanti

- (1) Tutti i Partecipanti metteranno a disposizione le proprie Strutture Speciali per la ricezione di Domande depositate con il consenso del Partecipante di Origine ai sensi delle sottosezioni 5(5) e 5(6).
- (2) Il Partecipante che riceva una domanda di deposito effettuata ai sensi della sottosezione 5(5) assegnerà almeno la stessa classifica ritenuta equivalente, da un accordo internazionale, a quella data dal Partecipante che ha concesso il permesso di deposito della domanda. Il livello sarà comunque sufficiente a prevenire la divulgazione non autorizzata.
- (3) Nell'accettare una domanda di deposito nella propria Struttura Speciale ai sensi della sottosezione 6(1), il Partecipante potrebbe richiedere;
- (a) un'autorizzazione al deposito, emanata dall'Autorità Competente del Partecipante che ha concesso il permesso di deposito, che dichiara la classifica della Domanda;
 - (b) una dichiarazione di rinuncia, firmata dal richiedente, a tutte le responsabilità e reclami che possano nascere, ai sensi delle leggi, delle norme o dei regolamenti del Partecipante, in seguito alla proibizione della pubblicazione di informazioni contenute nella domanda ed alla mancanza di concessione dei diritti fino a quando la domanda non sia declassificata;
 - (c) una copia aggiuntiva della Domanda con una dichiarazione di consenso alla cessione di tale copia alla Competente Autorità del Partecipante, per scopi di informazione della Difesa.
- (4) Una copia di ogni domanda pervenuta presso una Struttura Speciale ai sensi della sottosezione 6(1) può essere trasmessa dalla stessa Struttura Speciale alla Competente Autorità di quel Partecipante, per un riesame. Se tale Partecipante ha finanziato parte del lavoro che ha portato alla Domanda e dichiara immediatamente un interesse indipendente nella classifica, allora il Partecipante di Origine deve tener conto di tale interesse indipendente.
- (5) I Partecipanti interessati si consulteranno insieme per raggiungere un accordo sull'appropriata classifica, qualora sia stato dichiarato un interesse indipendente nella classifica, ai sensi della sottosezione 6(4), o prima di una proposta di declassifica di tale

Domanda Classificata. La suddetta declassificazione sarà trattata in accordo alla sottosezione 5(7).

SEZIONE 7 Contratti Transnazionali per la Difesa ed altre Attività Transnazionali per la Difesa

- (1) I Partecipanti faranno il possibile per assicurarsi che le Domande concernenti invenzioni che sono state realizzate interamente o principalmente nel territorio di un Partecipante possano essere depositate prioritariamente nella Struttura Speciale di tale Partecipante, ad esempio attraverso:
- (a) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti;
 - (b) Il rilascio di dichiarazioni di rinuncia generali o individuali;
 - (c) La stesura di linee guida generali per l'interpretazione della legge nazionale.

I Partecipanti notificheranno gli uni agli altri, entro 1 anno dalla firma delle presenti Disposizioni Applicative, il modo in cui la presente Sezione 7(1) sarà attuata nei rispettivi ordinamenti nazionali.

- (2) Se a seguito dell'effetto della sottosezione 6(1) una domanda è depositata nel territorio di un Partecipante (il Partecipante di Origine) che non ha stipulato il contratto in questione, quel Partecipante comunicherà al Partecipante Appaltante il momento in cui esaminerà la classifica appropriata, e prenderà in considerazione i commenti del Partecipante Appaltante. Se non si riceveranno risposte entro 12 settimane dalla data di notifica, il Partecipante di Origine potrà classificare tale domanda di deposito sulla base dei propri criteri nazionali. Il Partecipante di Origine tuttavia, si adopererà a prendere in considerazione ogni tardiva risposta.
- (3) Il Partecipante di Origine concederà un'autorizzazione ai sensi delle sottosezioni 5(5) e (6), per il deposito di Domande nel territorio del Partecipante Appaltante.
- (4) Nessuna norma o regolamento di ciascun Partecipante, concernente l'utilizzo e la trattazione delle Domande Classificate, potrà impedire ad un contraente di adempiere i propri obblighi di:
- (a) fornire informazioni bibliografiche e spedire copie della Domanda Classificata al Partecipante Appaltante come richiesto dai Contratti, o
 - (b) consultare un Partecipante Appaltante o chiedergli l'autorizzazione prima di depositare una Domanda Classificata.

- (5) Non costituirà violazione delle leggi o dei regolamenti dei Partecipanti, concernenti il deposito e prosecuzione di Domande Classificate, l'uniformarsi alle disposizioni di presente Disposizioni Applicative, ed in particolare il:
- (a) rendere noto al Partecipante di Origine che la Domanda Classificata deriva da un contratto stipulato da un altro Partecipante;
 - (b) fornire informazioni bibliografiche sufficienti a permettere al Partecipante di Origine in questione di permettere all'altro Partecipante di identificare correttamente il contratto in esame;
 - (c) fornire ad altri persone o enti, interne all'organizzazione di un contraente, informazioni bibliografiche sufficienti a permettere di decidere dove depositare una Domanda contenente informazioni classificate, e sufficienti a fornire le notifiche richieste dal Contratto o dal presente Disposizioni Applicative;
 - (d) consultarsi con uno o più Partecipanti Appaltanti, o chiedere il loro consenso, prima di depositare una Domanda classificata;
 - (e) depositare una Domanda Classificata presso Strutture Speciali;
 - (f) fornire informazioni bibliografiche e spedire copie di una Domanda Classificata ai Partecipanti Appaltanti in questione, come previsto dal Contratto.
 - (g) fornire copia della Domanda Classificata al Partecipante (o Organizzazione Internazionale) che ha emesso il Contratto in questione, permettere l'ispezione di Domande Classificate ad Organizzazioni Internazionali che hanno emesso il Contratto in questione.

SEZIONE 8 Rappresentanti Professionisti

- (1) Tutti i Rappresentanti Professionisti impegnati nella trattazione o prosecuzione di una Domanda Classificata dovranno avere un'appropriata autorizzazione di sicurezza, e strutture di archiviazione conformi alle norme delle Autorità di Sicurezza del Partecipante in causa. I Partecipanti proibiranno ai contraenti l'utilizzo di Rappresentanti Professionisti che non soddisfino tali requisiti e non tratteranno con essi Domande Classificate.
- (2) I Partecipanti porranno come condizione al loro consenso ai sensi della sottosezione 5(5), che i richiedenti si avvalgano solo di Rappresentanti Professionisti che soddisfino i requisiti della sottosezione 8(1). A tal fine i Partecipanti potranno riporre fiducia reciproca nelle informazioni riguardanti lo status di sicurezza di ogni Rappresentante Professionista del territorio del Partecipante;
- (3) Per facilitare le operazioni della sottosezione 8(2) i Partecipanti, in seguito a domanda, scambieranno in via riservata, nomi, indirizzi e informazioni similari, riguardanti i

Rappresentanti Professionisti dei rispettivi territori che abbiano le necessarie autorizzazioni e strutture per la trattazione delle Domande Classificate. Questo non annullerà l'esigenza di controllare lo status di sicurezza in vigore del Rappresentante Professionista, al momento del deposito.

- (4) Qualora un Partecipante ritiri l'autorizzazione di sicurezza ad un Rappresentante Professionista, informerà prontamente tutti gli altri Partecipanti che hanno rilasciato autorizzazione a depositare Domande Classificate attraverso il suddetto Rappresentante Professionista, e faciliterà l'immediato trasferimento di tali Domande Classificate ad un altro Rappresentante Professionista che abbia l'autorizzazione necessaria.
- (5) Le comunicazioni intercorse con i Rappresentanti Professionisti abilitati, al loro ultimo indirizzo conosciuto, annulleranno l'obbligo dei Partecipanti di fornire ai richiedenti informazioni ai sensi della sottosezione 5(7). Qualora non sia stato eletto alcun Rappresentante Professionista, o tale scelta sia stata revocata, sarà sufficiente la notifica all'ultimo indirizzo di servizio fornito dal richiedente.

SEZIONE 9 Trasmissione dei documenti

- (1) Considerando gli articoli da 19 a 27, e 59 dell'Accordo Quadro, e i relativi documenti di attuazione, e considerata la sottosezione 9(2), tutta la documentazione relativa a Domande Classificate sarà trasmessa come previsto dalle procedure concordate tra i Partecipanti per la trasmissione di documenti classificati.
- (2) Affinché le Autorità competenti abbiano una registrazione delle Domande Classificate alle quali si applica il presente Disposizioni Applicative, i documenti riguardanti le Domande Classificate dovranno essere spedite attraverso le Competenti Autorità sia dei Partecipanti trasmettenti e sia di quelli riceventi. Tutti i Partecipanti possono dichiarare di non volere che documenti non classificati riguardanti una Domanda Classificata, siano trasmessi attraverso l'Autorità Competente.

SEZIONE 10 Modifiche, conclusione e ritiro.

- (1) Il presente Disposizioni Applicative può essere modificato ogni volta che ci sia l'approvazione scritta di tutti i Partecipanti. Tali modifiche entreranno in vigore dopo quattordici (14) giorni dalla data della notifica per iscritto di tutti i Partecipanti.
- (2) Ogni Partecipante può ritirarsi dal presente Disposizioni Applicative attraverso una notifica per iscritto agli altri Partecipanti.
- (3) Né la conclusione né il ritiro influiranno sugli obblighi già assunti, né sui diritti e prerogative precedentemente acquisiti dai Partecipanti attraverso i provvedimenti di

queste Disposizioni Applicative e/o altri provvedimenti in vigore che i Partecipanti sono obbligati a rispettare.

SEZIONE 11 Firma

- (1) Quanto precede rappresenta gli intendimenti del Ministero della Difesa della Repubblica Francese, il Ministero Federale della Difesa della Repubblica Federale della Germania, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, Il Ministero della Difesa del Regno di Spagna, il Governo di Svezia rappresentato dal Ministero della Difesa del Regno di Svezia, e il Ministero della Difesa del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui contenuti riportati nel presente documento.

Firmato in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo e Svedese, significando che ogni testo sia egualmente valido.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica
Francese

Firma

Nome

Francis Luesen

Titolo

Délegué général pour l'Armement

Luogo

Paris, 23 avril 2007

Data

Per il Ministero della Difesa Federale della
Repubblica Federale Tedesca

Firma

Nome

Dr. Jörg Kaempf

Titolo Ministerialdirektor

Hauptabteilungsleiter Rüstung

Luogo

Bonn, 04 April 2006

Data

Per il Ministero della Difesa della Repubblica
Italiana

Firma

Lt. GEN. GIANNI BOSTONDI

Nome

Titolo

Roma

Luogo

17 luglio 2007

Data

Per il Ministero della Difesa del Regno di
Spagna

Firma

Nome

DIRECTOR GENERAL ARMAMENTO

Titolo MATERIAL

MADRID

Luogo

17 DIC 07

Data

Per il Governo del Regno di Svezia
rappresentato dal Ministero della Difesa

Firma

Nome

NATIONAL ARMAMENT DIRECTOR

Titolo

STOCKHOLM

Luogo

9 / OCTOBER / 2007

Data

Per il Ministero della Difesa del Regno Unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Firma

Nome

CHIEF OF DEFENCE PROCUREMENT AND
NATIONAL ARMAMENTS DIRECTOR

Titolo

BUSING

Luogo

16 March 2006

Data

ANNESSO:

STRUTTURE SPECIALI E AUTORITÀ COMPETENTI

	STRUTTURA SPECIALI	AUTORITÀ COMPETENTE	
Francia	INPI, 26bis, Rue St Petersburg 75008 PARIS France	DGA Bureau de la Propriété Intellectuelle, 16, bis Avenue Prieur de la Cote d'Or 94114 ARCUEIL Cedex France	
Germania	Deutsches Patent- und Markenamt Geheimschutzbeauftragter, 80297 MÜNCHEN Germany	Bundesministerium der Verteidigung Referat Rüd 155 Postfach 13 28, 53003 BONN Germany	Bundes Verteid Referat Postfach 53003 B German
Italia	Segretariato Generale Della Difesa - V Reparto Servizio Militare Brevetti Via Molise, 2 00187 ROMA Italy	Segretariato Generale Della Difesa - V Reparto Via XX Settembre 00187 Roma Italy	
Spagna	Oficina Española de Patentes y Marcas C/Panama 1 28071 MADRID Spain	Ministerio de Defensa del Reino de España Dirección General de Armamento y Material Paseo de Castellana 109 28071 MADRID Spain	
Svezia	Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar Patent- och registreringsverket Box 5055 SE 102 42 STOCKHOLM Sweden	Försvarets materielverk Patentenheten SE 115 88 STOCKHOLM Sweden	
Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	The Patent Office Concept House Room GR070 Cardiff Road NEWPORT South Wales NP10 8QQ UK	Defence Procurement Agency IPR-SU MoD Abbey Wood #2218 BRISTOL BS34 8JH UK	